

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 GENNAIO 2002, N.26

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LR N.11/1999 ISTITUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SUGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE LA REGIONE

Visto l'Art. 5 della LR 26 aprile 1999, n.11, con il quale è stato disposto che l'amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere;

Visto in particolare il comma 3, dell'art. medesimo, con il quale è stato fatto obbligo a tutti gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia nonchè ai concessionari ed alle società di cui all'art.2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.

109, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n.415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonchè di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento;

Visto l'art.4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che i dati oggetto di monitoraggio sono comunicati alle sezioni regionali dell'osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n.3742 del 3 dicembre 1999, con la quale si individua la sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici nel servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici;

Visto l'art.24 della legge 24 novembre 2000, n.340, che obbliga le amministrazioni pubbliche a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti telematici individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 6 aprile 2001, con il quale si individuano i siti Internet predisposti dalle Regioni per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti operanti in ambito regionale;

Atteso che l'INSIEL S.p.a. ha predisposto il programma informativo per la raccolta e la diffusione dei dati relativi agli appalti;

Ritenuto opportuno, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza, uniformare i dati oggetto di comunicazione e diffusione, di cui all'art.5 della LR n.11/1999, a quelli stabiliti in sede nazionale dall'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione dell'art.4, comma 17, e all'art.24, comma 2, della legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso altresì che ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore regionale con la citata LR n.11/1999, appare indispensabile dare

pubblicità ai bandi di gara, anche in attuazione delle indicazioni contenute nel precitato decreto del Ministero dei lavori pubblici del 6 aprile 2001;

Considerato che eventuali variazioni o modifiche alla tipologia e contenuti dei flussi informativi, stabiliti in sede nazionale, debbano venire recepiti automaticamente, previo adeguamento del precitato programma informativo regionale a cura delle competenti strutture regionali, senza ulteriori necessità di modifiche regolamentari;

Ricordato che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della massima trasparenza del settore dei lavori pubblici, la diffusione dei dati deve essere, per quanto possibile, preventiva e comunque tempestiva;

Visto l'art.42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n.158 del 22 gennaio 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione dell'art.5 della LR 26 aprile 1999, n.11, istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.5 DELLA LR 26 APRILE 1999, N.11, ISTITUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SUGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.

Art.1.Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

a) l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità », è quella prevista dall'art.4 della legge 11 febbraio 1994, n.109;

b) i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi agli appalti, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono quelli indicati dall'art.5, comma 3, della LR 26 aprile 1999, n.11;

c) la struttura regionale oggi competente alla raccolta ed all'elaborazione dei dati informatici relativi agli appalti è il servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici di cui all'Art.99 della deliberazione della giunta regionale n.1282 del 20 aprile 2001, registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 2001, Registro 1, foglio 240, di seguito denominato «Osservatorio regionale»;

d) il software applicativo per la comunicazione dei dati per via informatica è di seguito denominato «software applicativo»;

e) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è di seguito denominata «Regione».

Art.2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'art.5 della LR n.11/1999.
2. Tutti i soggetti obbligati devono comunicare le informazioni concernenti i lavori pubblici di cui all'art.5, comma 1, della LR n.11/1999.
3. La comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, avviene mediante procedura informatica telematica, utilizzando la rete Intranet della Regione se il soggetto obbligato è ad essa collegato, oppure utilizzando la rete Internet qualora non sia possibile utilizzare la rete Intranet.
4. La comunicazione delle informazioni avviene a cura dei soggetti obbligati dotati della strumentazione hardware e del software necessario all'adempimento degli obblighi di comunicazione.
5. Qualora il soggetto obbligato alla comunicazione sia impossibilitato a trasmettere i dati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, assolve utilmente all'obbligo, nella fase di prima applicazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002, utilizzando altre procedure informati- che adottate dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, motivando adeguatamente l'impossibilità a trasmettere i dati con le procedure di cui al comma 3.
6. La motivata impossibilità a trasmettere i dati per via telematica, deve essere comunicata senza indugio all'osservatorio regionale.

Art.3. Obbligo di comunicazione all'autorità

1. La comunicazione effettuata per via informatica telematica, con le modalità di cui all'art.2, e fino a diversa disposizione dell'autorità unitamente all'invio dei dati su supporto cartaceo sottoscritto dal responsabile del procedimento, comporta per i soggetti obbligati anche l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.4, comma 17, della legge n.109/1994.

Art.4. Dotazione software applicativo

1. Il software applicativo è fornito gratuitamente mediante scaricamento dal sito Web della Regione, fatte salve altre modalità, anche in relazione al progresso tecnologico.
2. Ai soggetti obbligati è fatto obbligo di utilizzare il software fornito dalla Regione.

Art.5. Adempimenti propedeutici dei soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati devono richiedere all'osservatorio regionale di essere autorizzati a connettersi al sistema informatico.

2. L'osservatorio regionale provvede su richiesta ad assegnare ai soggetti obbligati un identificativo univoco ed una password di accesso, autorizzando in tal modo la connessione al servizio informatico.
3. I soggetti obbligati sono responsabili dell'utilizzo del servizio informatico e devono procedere alla custodia dell'identificativo univoco e della relativa password.
4. L'onere di avvalersi di idonea protezione contro i virus informatici, al fine di non danneggiare il servizio informatico, è a carico dei soggetti obbligati.
5. I soggetti obbligati sono tenuti a dotarsi di una casella di posta elettronica per le comunicazioni con l'osservatorio regionale.

Art.6. Scadenze temporali

1. I dati relativi alla programmazione dei lavori pubblici sono trasmessi entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento programmatico.
2. I dati relativi ai lavori pubblici di importo superiore a Euro 150.000 sono trasmessi entro i termini previsti dall'art.6, comma 2, della LR 3 luglio 2000, n.13.
3. I dati relativi ai lavori pubblici di importo non superiore a Euro 150.000, con esclusione dei lavori in economia, sono trasmessi con cadenza trimestrale entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

Art.7. Qualità del dato informatico

e modalità dei controlli a campione

1. I soggetti obbligati sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati trasmessi.
2. Al fine di garantire la qualità dei dati informatico, l'osservatorio regionale provvede a verificare le qualità dei dati informatici con cadenza trimestrale.
3. Sono sottoposti a verifica tutti i dati relativi agli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria ed il 10% dei dati relativi agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, inviati per via telematica alla banca dati dell'osservatorio regionale nel periodo considerato.
4. Per la verifica dei dati relativi ai lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria si procede mediante estrazione con sistema probabilistico.
5. La verifica dei dati estratti a campione comporta il controllo di tutte le informazioni relative al lavoro a cui i dati si riferiscono.

Art.8. Tipologia dei dati oggetto di comunicazione

1. Al fine di assicurare l'assolvimento in un unico momento degli obblighi di comunicazione di cui all'art.5, comma 3, della LR n.11/1999 e di cui all'art.4, comma 17, della legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, la tipologia dei dati da comunicare è quella stabilita dall'autorità per gli aspetti di rilevanza nazionale e dalla giunta regionale in attuazione di norme di legge o regolamentari per gli aspetti di rilevanza

regionale, senza necessità di adeguare il presente regolamento in relazione all'eventuale modifica delle tipologie.

2. In fase di avvio la tipologia dei dati informatici è quella risultante dal software applicativo regionale già in uso.

Art.9. Bandi di gara

1. I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare mediante procedura informatica i bandi e gli avvisi relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori pubblici, nel rispetto dei termini di legge per la pubblicità.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1, i soggetti obbligati utilizzano la procedura informatica inserita nel sito internet «Appalti On-Line».

3. Rimangono a carico dei soggetti obbligati esclusivamente i costi di connessione e per l'acquisto del materiale hardware e software necessario alla connessione.

4. La Regione provvede a rendere disponibili sul sito di cui al comma 2 gratuitamente i dati comunicati.

Art.10. Accesso informatico alle informazioni

1. La Regione consente l'accesso informatico per via telematica alle informazioni relative agli appalti di lavori pubblici gratuitamente, mediante l'organizzazione di un sito internet denominato «Appalti On-Line», nel quale sono evidenziati i dati relativi a:

- a) bandi di gara;
- b) stazione appaltante;
- c) importo lavori;
- d) luogo di esecuzione lavori;
- e) tipo di intervento;
- f) tipo e stato della progettazione;
- g) tipo di finanziamento;
- h) progettista incaricato;
- i) ente/studio/società di appartenenza del progettista incaricato;
- j) altri progettisti incaricati;
- k) modalità di gara;
- l) stato di avanzamento dei lavori;
- m) ultimazione dei lavori;
- n) collaudo.

2. La Regione può chiedere all'utente di registrarsi per finalità statistiche. All'utente registrato sarà fornito, a richiesta, tramite posta elettronica un servizio gratuito di informazioni, relative ai bandi di gara di proprio interesse.

3. Rimangono a carico dell'utente esclusivamente i costi di connessione e per l'acquisto del materiale hardware e software necessario alla connessione.

Art.11. Trattamento dei dati personali

di cui alla legge n.675/1996

1. I dati personali acquisiti ai sensi del comma 2, dell'art.2 del presente regolamento, sono trattati unicamente per le finalità previste dalla LR n.11/1999.

2. Il trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi del presente regolamento avviene nel rispetto della legge n.675/1996.